



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## SEGRETARIATO GENERALE

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTO** il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, articolo 3, comma 5, di istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, articolato in un'Unità di valutazione degli investimenti pubblici e in un'Unità di verifica degli investimenti pubblici;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dall'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 7, comma 6-*quater* che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* concernenti l'attribuzione degli incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

**VISTO** il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;

**VISTO** il comma 9 del citato articolo 10, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,

**VISTO** l'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014, che prevede la costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), a decorrere dalla data di registrazione del decreto di cui all'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 125 del 2013;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, emanato adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 e registrato dalla Corte dei Conti in data 29 dicembre 2014 di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico - ad eccezione di quelle afferenti la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

**CONSIDERATO** che il citato decreto di riorganizzazione del Nucleo di valutazione e verifica prevede che il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce, con propri provvedimenti, l'organizzazione, le aree di attività e le fasce professionali del NUVAP;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 di istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per le politiche di coesione;

**CONSIDERATO** che tale decreto di istituzione del Dipartimento per le politiche di coesione prevede che il Capo Dipartimento si avvalga del NUVAP;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2015 con cui è stato nominato il Capo del suddetto Dipartimento per le politiche di coesione;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2014 con il quale il dott. Mauro Bonaretti è stato nominato Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**SULLA PROPOSTA** del Capo del Dipartimento per le Politiche di coesione;

## DECRETA

### Art.1

*(Articolazione del NUVAP)*

1. Il Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di coesione, prevede un organico di esperti nelle materie di competenza del NUVAP di 30 Componenti e si articola in cinque aree di attività:
  - a) Rapporti istituzionali, sistema nazionale di valutazione, indirizzi e metodi per le politiche di coesione;
  - b) Valutazione e metodi per politiche per programmi in tema di innovazione, competitività, capitale umano e sviluppo di impresa;



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

M



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) Valutazione e metodi per politiche e programmi in tema sviluppo territoriale e servizi alle persone e beni culturali;
  - d) Valutazione e metodi per politiche e progetti in tema di infrastrutture, mobilità, ambiente e servizi a rete;
  - e) Misurazione, diffusione e trasparenza.
2. A ciascuna area è preposto un responsabile, che cura l'organizzazione delle attività dell'area di riferimento, individuata con atto del Capo del Dipartimento.
  3. Ulteriori disposizioni di dettaglio in ordine al funzionamento del NUVAP sono assunte, secondo le necessità e le attività da adempiere, con atto del Capo del Dipartimento.

## Art. 2

### *(Fasce professionali e retributive)*

1. I componenti del NUVAP, sono distinti in quattro fasce professionali, indicate con le lettere A, B, C e D, individuate in base ai seguenti criteri:
  - a) FASCIA A: almeno 14 anni di esperienza nel campo della valutazione delle politiche e della valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico. La fascia A è riservata ai responsabili delle aree di attività di cui all'articolo 1;
  - b) FASCIA B: almeno 10 anni di esperienza nel campo della valutazione delle politiche e della valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico;
  - c) FASCIA C: almeno 7 anni di esperienza nel campo della valutazione delle politiche e della valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico;
  - d) FASCIA D: almeno 5 anni di esperienza nel campo della valutazione delle politiche e della valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico.
2. A ciascun componente è attribuita con il decreto di nomina la fascia professionale individuata sulla base delle competenze possedute nel campo della valutazione delle politiche e della valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e delle responsabilità attribuite con il decreto di nomina. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione che rivestano la qualifica di dirigenti, gli anni di esperienza su indicati sono ridotti alla metà, concorrendo al raggiungimento del requisito esclusivamente la complessiva anzianità di servizio maturata nell'incarico dirigenziale rivestito.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6 del presente articolo, a ciascuna fascia professionale sono associati i seguenti trattamenti economici annui lordi onnicomprensivi, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione:

- a) FASCIA A: centoquindicimila euro, riservata esclusivamente ai responsabili delle aree di cui all'articolo 1;
- b) FASCIA B: novantacinquemila euro;
- c) FASCIA C: ottantacinquemila euro;
- d) FASCIA D: cinquantamila euro.

4. Nell'ambito del Nucleo possono essere conferiti al massimo cinque incarichi di fascia A, dodici incarichi di fascia B, otto incarichi di fascia C e cinque incarichi di fascia D. Ai componenti, la cui attività è prestata a titolo non esclusivo, non possono essere conferite responsabilità di fascia A.

5. Ai componenti titolari di incarichi a titolo non esclusivo, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, recante la riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, il trattamento economico annuo lordo, esclusi gli oneri a carico dell'Amministrazione, è fino a trentamila euro.

6. Nell'ambito della dotazione complessiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, recante la riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, presso il NUVAP possono essere destinati fino ad un massimo di cinque dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. In tal caso essi mantengono il posto in ruolo e conservano il trattamento economico in godimento, ivi compreso il trattamento fisso, variabile ed accessorio. L'incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo interpellò.

7. Le funzioni di responsabili di area sono esercitate dai componenti di Fascia A.

8. Per assicurare l'efficiente gestione del Nucleo il Capo del Dipartimento per le politiche di coesione emana annualmente direttive sul programma di lavoro e sulle attività dei componenti. Nel programma di lavoro annuale, il Capo del Dipartimento può individuare specifiche responsabilità, da attribuire a non più di otto componenti del Nucleo. Per lo svolgimento di tali compiti, compatibilmente con la dotazione di bilancio assegnata per il funzionamento del Nucleo e nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 2 comma 4 del DPCM del 19 novembre 2014 nonché del principio dell'onnicomprendività, è assegnata, ai componenti così individuati, una maggiorazione del trattamento economico annuo non superiore a 10.000 euro.



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

W



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## Art. 3

### (Organizzazione generale)

1. I componenti del NUVAP svolgono, in autonomia e con indipendenza di giudizio, le attività pertinenti la fascia di professionalità definita con il decreto di nomina e quelle richieste dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione secondo il programma di lavoro definito.
2. I responsabili delle aree di cui all'art.1 curano l'organizzazione delle attività delle aree ed assicurano, per le attività che coinvolgano trasversalmente più aree, l'integrazione e lo svolgimento sinergico delle attività assegnate. Essi valutano, e conseguentemente prospettano al suddetto Capo Dipartimento, le necessità connesse con lo svolgimento delle attività d'area e dei componenti interessati.
3. I responsabili delle aree di cui all'art.1 provvedono congiuntamente alla proposta al Capo Dipartimento del programma di lavoro per il NUVAP e al suo aggiornamento periodico.
4. Le attività amministrative connesse con il funzionamento della struttura e con l'attuazione del programma di lavoro sono assicurate dal Dipartimento per le politiche di coesione e dalle strutture dedicate della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Capo del Dipartimento per le politiche di coesione emana direttive per l'ottimizzazione delle procedure funzionali allo svolgimento dell'attività del Nucleo stesso.

## Art. 4

### (Modalità di selezione dei componenti)

1. La selezione dei componenti è effettuata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 e dal comma 5 dell' articolo 2 del citato decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2014 per cui sono previste procedure dedicate comunque nel rispetto degli ordinari requisiti di pubblicità. L'avviso è pubblicato per un periodo minimo di 10 giorni lavorativi.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 MAR. 2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOTATO AL N. 979/2015  
Roma, 3.4.2015  
IL REVISORE

Sedici

IL DIRIGENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

